

Deliberazione n. 120/2015/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere (relatore);
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Adunanza del 10 luglio 2015

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del

Consiglio delle Autonomie Locali, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Parma, pervenuta a questa Sezione in data 1° giugno 2015;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle Autonomie Locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 34 del 2 luglio 2015, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 2015 il relatore Marco Pieroni;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Parma:

premessso

che l'art. 16 del d.l. n. 90 del 2014 prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

che tale previsione si applica alle società a totale partecipazione pubblica;

che il Comune di Parma detiene una quota di capitale di una società a totale partecipazione pubblica, in quanto posseduta anche dai Comuni di Fidenza e Fornovo Taro;

che l'Assemblea dei soci del 28 giugno 2010 aveva nominato il Consiglio di amministrazione per il successivo triennio, composto da tre membri, deliberando di mantenere inalterate le remunerazioni ed in particolare riconosceva per la carica di Presidente un emolumento annuo pari ad euro 32,8 mila e alla carica di consigliere un emolumento annuo pari ad euro cinque mila oltre un gettone di presenza per ogni seduta della società;

che per il triennio considerato il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 1, comma 718, della legge n. 296 del 2006 non ha percepito alcun compenso in quanto ricopriva una carica pubblica presso uno degli enti soci;

che l'allora Presidente del CdA, per esigenze di natura

straordinaria e temporanea, aveva assunto l'incarico di Direttore generale della società percependone il relativo compenso decurtato del 10% (pari a circa 66 mila euro annui, inclusi oneri sociali e previdenziali) ma rinunciando contestualmente all'emolumento a suo tempo deliberato per la carica di Presidente;

che per le motivazioni di cui ai punti precedenti, il costo annuale realmente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori di tale società ammonta ad euro 6.309,20 a fronte di un importo teoricamente spettante e deliberato dall'Assemblea di euro 42.797,08 (oltre ad oneri riflessi e un gettone di presenza determinato in euro 68,72);

che la società è attualmente gestita da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri nominato nell'Assemblea dei soci del 30 luglio 2014 che ne ha determinato il compenso prevedendo una riduzione del 10% rispetto a quanto spettante al precedente organo e più precisamente: 29,2 mila euro per il Presidente e per gli altri membri 4,5 mila euro oltre ad un gettone di 69,72 euro per ogni seduta del CdA;

che dal 1° gennaio 2015, tuttavia, con l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 16 del d.l. n. 90 del 2014, si pone il problema di come remunerare gli amministratori, considerato che parametrare i compensi al costo effettivamente sostenuto nel 2013 comporterebbe di fatto l'azzeramento dei compensi stessi che, oltre alla oggettiva difficoltà di trovare amministratori disponibili a svolgere la funzione, comporterebbe la violazione del principio giuridico cui chi svolge un'attività ha diritto alla giusta remunerazione salvo espresso divieto di legge che in questo caso non sussiste;

formula il seguente quesito:

se sia corretta la parametrizzazione degli importi liquidabili nel 2015 ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 90 del 2014 ai compensi deliberati dall'Assemblea della società nella seduta del 28 giugno 2010 e non a quanto effettivamente riconosciuto a seguito della rinuncia del compenso stesso da parte del Presidente e di un componente del CdA.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché, ai sensi dell'art. 50 del t.u.e.l., il Sindaco del Comune, in qualità di rappresentante dell'ente, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

1. Deve ritenersi altresì sussistente il profilo oggettivo di ammissibilità della richiesta; infatti, il Comune intende conoscere l'esatta portata dell'art. 16, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 90 del 2014 – in base al quale “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società [società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013” – può ritenersi sussumibile nell'ambito materiale “contabilità” pubblica in una visione dinamica dell'accezione che va oltre il limitato contesto della stretta gestione del bilancio per inerirne i relativi equilibri (art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003).

2. Deve peraltro precisarsi che la formulazione del quesito presenta un carattere di specificità in relazione al quale occorre estrarre i profili di generalità e astrattezza, poiché diversamente il pronunciamento della Corte verrebbe inammissibilmente ad avere ricadute sul piano gestionale che rimane di esclusiva pertinenza degli uffici comunali preposti.

E tali profili di generalità e astrattezza non possono che riguardare la nozione di “costo annuale sostenuto”, al fine di individuare il parametro in relazione al quale calibrare la percentuale di compenso spettante agli amministratori delle società predette.

MERITO

1. Il quesito, riportato in premessa, si incentra dunque sull'interpretazione della nozione di “costo annuale sostenuto”, agli effetti della determinazione della percentuale di compenso spettante agli amministratori delle società in questione.

2. In considerazione del tenore del quesito, come appena definito, il concetto di “costo annuale sostenuto” non può che essere riferito all'esborso effettivamente erogato dal Comune nell'esercizio 2013 a titolo di compenso per gli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 (*rectius*, comunali); né, data la formulazione della norma, si ritiene che, allo stato, possano soccorrere spazi ermeneutici tali da consentire di

tenere in conto le peculiari situazioni che, in concreto, allo scopo di temperare conseguenze derivanti da una letterale applicazione della norma, abbiano concorso a quantificare gli importi "sostenuti" in misura ridotta rispetto alle originarie "spettanze".

3. In conclusione, per rispondere al quesito posto dal Comune di Parma, nei termini come sopra ridefiniti, agli effetti della determinazione della percentuale di compenso spettante agli amministratori delle società in questione, il "costo annuale sostenuto" (previsto dalla norma citata) non può che essere quello effettivamente erogato dal Comune nell'anno 2013.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Parma e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 luglio 2015.

Il presidente

f.to (Antonio De Salvo)

Il relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria il 10 luglio 2015.

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)